

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della  
Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2003

---

Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei  
prodotti alimentari

---

*Già stampato n. 2601 della XIV Legislatura*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge di iniziativa popolare si intende rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari immessi in commercio, rendendo effettiva la previsione della normativa sulla etichettatura che prescrive l'obbligo di riportare il luogo di origine o di provenienza «nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto».

Del resto, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari, considera principio fondamentale la necessità di informare e tutelare i consumatori e ritiene che una etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto sia il mezzo più idoneo per consentire al consumatore «di operare la sua scelta con cognizione di causa».

La protezione del consumatore finale si realizza anche attraverso la massima trasparenza nella vendita dei prodotti alimentari per cui diventa indispensabile creare un sistema di etichettatura adeguato; chiunque voglia sapere qualcosa di un prodotto alimentare deve poterlo apprendere dalle indicazioni contenute nell'etichetta, con particolare riferimento all'origine territoriale delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione e nella produzione.

Che il consumatore attribuisca rilievo all'origine dei prodotti è stato confermato, più volte, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza comunitaria che hanno affermato che l'indicazione dell'origine territoriale costituisce l'applicazione delle regole che prescri-

vono una compiuta e non ingannevole informazione del consumatore.

Per i consumatori è sempre più importante avere cognizione del prodotto da scegliere tra quelli disponibili; il consumatore vuole sapere perchè sapere gli dà potere: potere di scegliere.

Peraltro, l'etichettatura rappresenta il punto di partenza per la ricostruzione del capitolo inerente la sicurezza alimentare e della salute pubblica ed il Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, si basa sulla predisposizione di un sistema generale per la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

L'articolo 18 di tale regolamento prescrive «che gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità ... devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità».

La normativa, sia comunitaria sia nazionale, sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli risulta finalizzata ad assicurare la lealtà degli scambi e la trasparenza dei mercati ed in tale ottica prescrive che nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti sino al commercio al dettaglio.

La regolamentazione, sia comunitaria sia nazionale, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, subordina la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei consumatori sulla denominazione commerciale della specie, sul metodo di produzione e sulla zona di cattura.

In particolare, l'indicazione della zona di cattura comporta la menzione, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare o in acque dolci o di acquacoltura, la men-

zione dello Stato membro del Paese terzo di origine del prodotto ovvero in cui si è svolta la fase di sviluppo.

Anche tenendo conto di questi riferimenti, diventa necessario che l'etichettatura, oltre alle indicazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, quali la denominazione di vendita, l'elenco e la quantità degli ingredienti, il termine minimo di conservazione, e così via, contenga l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, precisando che, per il prodotto alimentare non trasformato, il luogo consiste nel Paese di origine ed eventualmente nella zona di produzione mentre, per il prodotto alimentare trasformato, bisogna indicare la zona di coltivazione o di al-

levamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

Il presente disegno di legge di iniziativa popolare demanda, inoltre, a un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza per i casi, ad esempio, di pluralità di luoghi di origine della materia prima agricola utilizzata nella preparazione del prodotto alimentare.

Infine, si prevede che la violazione delle disposizioni relative alla indicazione obbligatoria dell'origine sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, e che nel caso di più violazioni, sia disposta la sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari interessati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

3. Con il decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a dodici mesi, dei prodotti alimentari interessati.